

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara n. DAC.0095.2022 avente per oggetto la “progettazione e fornitura di due unità navali veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel)-elettrico, alimentate da sistema integrato ibrido costituito da gruppi generatori Dual Fuel e batterie, da adibire al trasporto di passeggeri nello stretto di Messina”. CIG: 927393988F - CUP: J20B18000000001.

Si fa seguito alle pubblicazioni del 7/07/2022, del 29/08/2022, del 12/09/2022, del 21/09/2022 e del 6/10/2022, per rispondere di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti:

QUESITO 40:

Con riferimento al Disciplinare di gara, punto E.II.c1 “fatturato globale”, il paragrafo c.1 chiede di aver espletato l'importo posto a base di gara per la progettazione pari ad almeno 1.238.616,90 € nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. A pagina 8 il disciplinare precisa che per la presentazione della documentazione a dimostrazione del requisito il periodo di riferimento (migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio) è quello degli ultimi 5 bilanci, modelli e dichiarazioni effettivamente depositati e presentati alla data di pubblicazione del bando. RFI conferma, quindi, che il periodo di riferimento è l'intero anno 2017-2018-2019-2020-2021?

RISPOSTA 40:

si conferma che saranno presi in considerazione i bilanci relativi agli anni dal 2017 al 2021.

QUESITO 41:

- a) Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo L.2 “Garanzia Definitiva”, il secondo paragrafo dell'articolo L.2 cita che la committenza accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS. Si chiede a RFI di chiarire quali siano i parametri di gradimento utilizzati per valutare un istituto bancario che emette la fideiussione bancaria a copertura della cauzione definitiva.
- b) In aggiunta, RFI conferma che i parametri di gradimento si applicano solo per le cauzioni definitive?

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





RISPOSTA 41:

- a) ai fini del gradimento dell'istituto bancario, la Stazione Appaltante, verificherà il merito creditizio dei soggetti garanti, attraverso la valutazione di determinati parametri economico/patrimoniali forniti da un financial provider e attraverso l'analisi di bilancio;
- b) si conferma e si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara al par. L) punto 1).

QUESITO 42:

- a) Con riferimento all'Allegato n. 1 al Disciplinare di gara "Modello domanda di partecipazione", in caso di raggruppamenti in RTI l'ultimo paragrafo di pagina 4 prevede che si dichiari la Mandataria e la Mandante con le rispettive prestazioni e % di appalto. RFI conferma che le prestazioni e le % sono da indicare solo nel caso in cui il RTI sia già costituita?
- b) In aggiunta, RFI conferma l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE (C-642/20 del 28.4.2022) che prevede la possibilità per la Mandataria di avere una % dell'appalto non in misura maggioritaria rispetto alla Mandante?

RISPOSTA 42:

- a) Non si conferma, le quote dei componenti il raggruppamento devono essere dichiarate sia nel caso di RTI costituito che costituendo;
- b) Si conferma, considerando quanto stabilito nel riquadro di cui al par. E) (pag. 15) del disciplinare di gara.

QUESITO 43:

Con riferimento all'Allegato 1 bis al Disciplinare di gara "Dichiarazione Progettista", in fondo a pagina 1 e precisamente al paragrafo denominato "a)" non è chiaro se il Progettista debba dichiarare sia il progettista iscritto all'ordine professionale sia la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche oppure se il Progettista debba dichiarare tutto il team di progettazione e quindi, in aggiunta alle due figure sopra citate, anche l'ingegnere meccanico (1 persona) e i due ingegneri navali. Si chiede a RFI di chiarire il punto.

RISPOSTA 43:

l'o.e., come previsto alla lett. a) dell'all. n. 1bis – dichiarazione progettista, dovrà dichiarare tutto il team di progettazione di cui al punto c.4.1) e c.4.2) del par. E) del disciplinare di gara.



QUESITO 44:

Con riferimento all'articolo 10 bis "polizze assicurative", dello schema di contratto, il paragrafo 4 prevede che le coperture assicurative siano rilasciate da una Compagnia di assicurazione con rating non inferiore a Baa3 per Moody's, BBB per S&P, BBB- per FITCH. RFI conferma che tale rating si applica solamente alle Compagnie di assicurazione per le polizze assicurative?

RISPOSTA 44:

si conferma.

QUESITO 45:

Con riferimento all'art. 8 "Pagamenti, regolarità contributiva etc.", l'articolo 8.1.bis prevede che la seconda rata venga pagata quando sarà raggiunto il 30% dello stato complessivo di avanzamento della costruzione del primo mezzo veloce. Si chiede a RFI di chiarire cosa l'Operatore Economico deve fornire per dimostrare di aver raggiunto il 30% dello stato complessivo di avanzamento.

Alla stessa maniera si chiede cosa l'Operatore Economico deve fornire per dimostrare di aver raggiunto il 60% dello stato complessivo di avanzamento della costruzione.

RISPOSTA 45:

L'Operatore Economico potrà fornire dichiarazione RINA di avanzamento, calcolato secondo la formula "allegato H" D.M. 8 novembre 1990 n. 373.

QUESITO 46:

Con riferimento all'art. 8 "Pagamenti, regolarità contributiva etc" dello schema di contratto, nel caso di Operatori Economici in RTI, RFI conferma che è ammessa la fatturazione separata e quindi RFI pagherà separatamente ciascun Operatore Economico per la propria quota di competenza?

RISPOSTA 46:

si conferma.



QUESITO 47:

Con riferimento all'art. 10.2 "Cauzione definitiva" dello schema di contratto, l'articolo prevede che la cauzione definitiva non sia soggetta a riduzione progressiva come previsto dall'art 103 del dlgs 50/2016 (codice degli appalti). Il codice degli appalti all'articolo 103 comma 5, prevede che la cauzione definitiva sia progressivamente svincolata in base agli avanzamenti nel limite massimo dell'80% dell'importo contrattuale precisando che ogni differente pattuizione sia nulla. RFI conferma, quindi, che la cauzione definitiva sarà svincolabile progressivamente in accordo con quanto previsto dal codice degli appalti?

RISPOSTA 47:

non si conferma. Dal momento che l'appalto rientra nella normativa applicata ai settori speciali, è facoltà della stazione appaltante adottare, in luogo dello svincolo progressivo della cauzione, quello in unica soluzione, al fine di avere una garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, compresa la copertura durante il periodo di garanzia relativo al secondo mezzo veloce.

QUESITO 48:

Con riferimento all'Allegato 2 allo schema di contratto "Specifica tecnica", il paragrafo "modi operativi", a pagina 27 cita "Modo MECCANICO. Questo modo può essere utilizzato in ogni condizione qualora non si vogliano utilizzare le batterie". Si chiede ad RFI di confermare che in modalità meccanica non sia possibile l'utilizzo delle batterie ma che si possa comunque utilizzare le PTI tramite i motori elettrici alimentati dai gruppi elettrogeni.

RISPOSTA 48:

si conferma che in Modo MECCANICO si possano comunque utilizzare i motori elettrici alimentati dai gruppi elettrogeni senza l'impegno delle batterie. In tale modalità, deve comunque esser garantita la possibilità di esclusione dei motori elettrici per l'utilizzo dei soli propulsori.

QUESITO 49:

Si richiede se il regime IVA applicabile al Contratto sia quello dello "split payment (scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72)" oppure quello "non imponibile art. 8-bis comma 1 DPR 633/72"



RISPOSTA 49:

I mezzi veloci saranno adibiti alla navigazione nello Stretto di Messina, pertanto effettueranno navigazione costiera.

Il regime di non imponibilità è riservato esclusivamente alle “navi adibite alla navigazione in alto mare”, secondo quanto previsto dalla legge comunitaria n. 217 del 15/12/2011 che ha modificato l’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, dettato la corretta interpretazione della nozione di “navi adibite in navigazione in alto mare” per le quali si richiede, per ogni esercizio, che i viaggi oltre le 12 miglia rappresentino più del 70% del totale.

Tutto ciò premesso il contratto di cui trattasi sarà soggetto all’IVA con il ricorso al meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72).

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino